

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25.06.2013** riguardante i **soci lavoratori delle cooperative**, di cui al DPR 602/1970, che **non avevano accesso alla previgente indennità di disoccupazione. Il Decreto, attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro, determina la misura delle prestazioni ASPI e mini-ASPI da liquidarsi in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione.** In particolare, **per l'anno 2013, le prestazioni ASpI e mini - AspI saranno liquidate per un importo pari al 20% della misura delle indennità, come previste a regime, in proporzione all'effettiva aliquota di contribuzione.**

### **Premessa**

La riforma del lavoro (legge n. 92/2012), come noto, ha introdotto una **modifica sostanziale agli ammortizzatori sociali, prevedendo la sostituzione dell'ASPI e della mini-ASPI alle indennità di disoccupazione e di mobilità.**

In attuazione delle disposizioni contenute nelle **legge n. 92/2012, articolo 2 comma 27** secondo periodo, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 25.01.2013 con cui di fatto vengono estese le tutele in caso di disoccupazione anche ai lavoratori soci di cooperative.**

### **OSSERVA**

Tale categoria di lavoratori **rimaneva esclusa dalla precedente indennità di disoccupazione.**

## Panoramica degli ammortizzatori sociali

Con la **legge n. 92/2012** il legislatore ha – tra le altre cose – **riformato la disciplina delle indennità spettanti al lavoratore nel caso di interruzione del rapporto di lavoro**. Nel dettaglio, viene prevista la sostituzione di alcune indennità con l'ASPI e la mini-ASPI:

<b>ASPI E MINI-ASPI: LE INDENNITA' SOSTITuite DALLA LEGGE N. 92/2012</b>	
<b>Prestazioni introdotte</b>	<b>Prestazioni sostituite</b>
	Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali.
	Disoccupazione speciale edile.
	Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti.
	Mobilità.

Secondo le disposizioni contenute nella legge n. 92/2012 (art. 2) **sono destinatari dell'indennità ASPI:**

- 5 **tutti i lavoratori dipendenti** (compresi gli apprendisti);
- 6 i **soci lavoratori di cooperativa** che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;
- 7 il **personale artistico con rapporto di lavoro subordinato**.

**Non sono destinatari della nuova disciplina:**

- 8 i **dipendenti a tempo indeterminato** delle Pubbliche Amministrazioni;
- 9 gli **operai agricoli a tempo determinato e indeterminato** per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di riforma;
- 10 i **lavoratori extracomunitari** entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa

L'indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori che possiedono i seguenti requisiti:

- 11 **siano in stato di disoccupazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- 12 **lo stato di disoccupazione sia involontario**, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale;
- 13 possano far **valere almeno due anni di assicurazione**;
- 14 **possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione**

(contributo DS e/o contributo ASpI) **nel biennio precedente** l'inizio del periodo di disoccupazione.

In riferimento, invece, al **mini-ASPI**, l'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

15 possano far valere lo **status di disoccupato**;

16 possano far valere **almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione**, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide **tutte le settimane retribuite**, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

#### **OSSERVA**

**Non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.**

#### **Come si calcola l'ASPI**

---

In riferimento all'entità dell'indennità, **la riforma del lavoro prevede quanto segue:**

17 la base di calcolo è determinata dalla **retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33**;

18 ottenuta la **retribuzione media mensile**, l'indennità spettante è **pari al 75 per cento nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili**;

19 se la retribuzione è superiore al predetto importo, **l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo**;

20 si applica una **riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione**;

21 si applica una **riduzione ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione**.

#### **OSSERVA**

Relativamente alla **durata** bisogna considerare che la stessa può variare a seconda dell'anno in cui viene maturato il diritto alla prestazione. Nel dettaglio, la riforma del lavoro prevede i seguenti

termini di durata:

**Periodo**

**Durata**

**Eventi intercorsi nell'anno 2013**

Otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.

Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

**Eventi intercorsi nell'anno 2014**

Otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.

Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni.

Quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

**Eventi intercorsi nell'anno 2015**

Dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.

Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni.

Sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

**Le disposizioni del decreto interministeriale**

---

Il Decreto 25.01.2013 stabilisce che vengono determinate per il **2013 le indennità ASPI e**

**mini-ASPI da liquidarsi** ai lavoratori indicati dall'articolo 2 comma 27 della legge n. 92/2012, ovvero **ai lavoratori soci di cooperative.**

Viene stabilito che **le indennità vengono versate in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione.** Quindi, le indennità ASPI e mini-ASPI per l'anno 2013 verranno **versate a tali soggetti non per intero** (e secondo i criteri illustrati sopra) **ma in proporzione all'aliquota effettiva di contribuzione:** il decreto stabilisce che **le prestazioni saranno liquidate per un importo pari al 20% della misura di indennità calcolata secondo i criteri stabiliti dai commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'articolo 2 legge n. 92/2012.**

*Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**